SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 agosto 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Consiglio della magistratura militare

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 agosto 2017.

Modifica al decreto 12 maggio 1999 con il quale la Tenuta presidenziale di Castelporziano è stata considerata riserva naturale statale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 84, comma 3, della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077 (Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica ed istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministro dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la «legge quadro sulle aree protette» 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che le riserve naturali statali sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree naturali protette terresti e marine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 136/N del 5 maggio 1999, con il quale la Tenuta presidenziale di Castelporziano, facente parte della dotazione del Presidente della Repubblica, in ragione del riconosciuto valore naturalistico e ambientale, è stata assoggettata a specifico regime di tutela e gestione secondo criteri che si richiamano alle disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, riguardanti le aree naturali protette;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 maggio 1999, con il quale, sulla base di quanto stabilito con il suddetto decreto presidenziale n. 136/N del 5 maggio 1999, la Tenuta presidenziale di Castelporziano è stata considerata a tutti gli effetti area naturale protetta, come riserva naturale statale, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Richiamato che la consistenza e la disciplina della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, nel cui compendio è ricompresa la Tenuta presidenziale di Castelporziano, sono coperte da riserva di legge, appartengono al novero dei beni patrimoniali indisponibili ed assolvono al fine primario di assicurare al Capo dello Stato i mezzi necessari per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, tutelandone il prestigio ed il decoro;

Considerato che al Presidente della Repubblica, in ragione della necessità di garantirgli il pieno e libero esercizio delle funzioni istituzionali, deve essere riconosciuta una assoluta indipendenza ed autonomia, rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, nella gestione e cura dei beni attribuitigli dalla legge;

Valutate le esigenze di protezione e sicurezza del Presidente della Repubblica e delle altre Autorità nazionali e straniere che accedono alla Tenuta presidenziale di Castelporziano in occasione di eventi istituzionali, nonché le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza delle persone;

Valutato altresì che la tutela dei valori naturalistici della Tenuta presidenziale di Castelporziano, riconosciuta come riserva naturale statale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è compatibile con le succitate esigenze di protezione e sicurezza del Presidente della Repubblica e di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza delle persone;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica del decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. L'articolo unico del decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1999 è così sostituito:

«La Tenuta di Castelporziano è da considerare ad ogni effetto area naturale protetta "Riserva naturale statale", ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto stabilito con il decreto presidenziale n. 136/N del 5 maggio 1999, ferme restando le esigenze di protezione e sicurezza del Presidente della Repubblica e delle altre Autorità nazionali e straniere che vi accedono in occasione di eventi istituzionali, nonché le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza delle persone.

Le modalità di gestione della Tenuta di Castelporziano rimangono fissate dal citato decreto presidenziale n. 136/N del 5 maggio 1999 e trovano attuazione in forme compatibili con la necessità di assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali del Presidente della Repubblica.».

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 agosto 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A05797

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2017.

Compensazione, nell'anno 2017, delle cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 9-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , rubricato «Compensazione di somme iscritte a ruolo» il quale prevede che: «Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-*bis* è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1, comma 129, il quale prevede che: "Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-*bis*, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto l'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, che al comma 1-*bis* dispone: «Agli articoli 28-*quater*, comma 1, e 28-*quinquies*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che differisce al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati;

Visto l'art. 12, comma 7-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.»;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto l'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo», come modificato, dall'art. 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; dall'art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; dall'art. 9, comma 01, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e, successivamente, dall'art. 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2016, n. 161 recante «Compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 13 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2015 recante «Modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012, in materia di «Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2012, n. 256, in materia di «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;
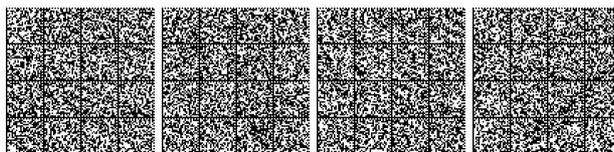
Decreta:

Art. 1.

Compensazione nell'anno 2017 delle cartelle esattoriali

1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

Art. 2.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2017

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

17A05855

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2017.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari «Binal Pro» (reg. n. 8797), «Emeral Duo» (reg. n. 12551), «Brek Duo» (reg. n. 14021) contenenti le sostanze attive prochloraz e tetraconazolo sulla base del dossier «Binal Pro» di allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 2012 con i quali i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive prochloraz e tetraconazolo sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva prochloraz che prevede solo gli impieghi come fungicida e nel caso di impieghi in pieno campo, le quantità di sostanza attiva non può superare 450 g/ha per ogni applicazione;

Visto i decreti del 6 marzo 1996, del 29 marzo 2005, del 17 ottobre 2007 e successivi decreti di modifica relativi rispettivamente al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Binal Pro» (reg. n. 8797), «Emeral Duo» (reg. n. 12551) e «Brek Duo» (reg. n. 14021), contenenti le sostanze attive prochloraz e tetraconazolo a nome dell'impresa Isagro Spa, con sede legale in via Caldera n. 21 - 20153 Milano;

Vista l'istanza presentata in data 31 dicembre 2011 e successive integrazioni dall'impresa medesima diretta ad ottenere la ri-registrazione dei suddetti prodotti fitosanitari secondo i principi uniformi, sulla base del dossier «Binal Pro», conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva prochloraz;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo «Binal Pro», svolta dall'Azienda ospedaliera Luigi Sacco-Polo universitario/Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS, al fine della ri-registrazione dei prodotti fitosanitari sopra riportati, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Vista la nota dell'ufficio in data 5 febbraio 2016 e successive note con la quale è stata chiarita, la problematica legata alla classificazione dei suddetti prodotti fitosanitari, da parte dell'Istituto superiore di sanità e richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* e la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi, come richiesto dall'istituto valutatore da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 19 febbraio 2016 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 19 aprile 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari «Binal Pro» (reg. n. 8797), «Emeral Duo» (reg. n. 12551) e «Brek Duo» (reg. n. 14021), alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz, dei prodotti fitosanitari BINAL PRO (reg. n. 8797), EMERAL DUO (reg. n. 12551) e BREK DUO (reg. n. 14021), contenenti le sostanze attive tetraconazolo e prochloraz, dell'impresa Isagro Spa, con sede in con sede legale in via Caldera n. 21 - 20153 Milano, con la nuova composizione e alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa è tenuta, altresì, alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro 24 mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguata secondo i principi uniformi e munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.govit, nella sezione «Banca dati».

Roma, 31 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

BREK DUO

Fungicida endoterapico per la difesa di frumento e orzo
Formulazione liquida (EW)
Meccanismo azione codice FRAC: 03

Composizione:
- Tetraconazolo puro g. 3,9 (41 g/l)
- Procloraz puro g. 21,9 (230 g/l)
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

*Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica

ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)

Registrazione Ministero della Salute n° 14021 del 17.10.2007

Officina di produzione: Isagro S.p.A. – Adria Cavanella Po (Rovigo); Sipcam S.p.A Salerano al Lambro (Lo); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Sti Solfotecnica Italiana Cotignola (Ra)

ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo (H): H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza (P): P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308 + 313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.P393 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Taglie: 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 L
Partita n.: ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali

Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel caso di impieghi alla'perto le quantità non possono superare 450 g/ha prochoraz per ogni applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tetraconazolo 3,9% e Procloraz 21,9% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Tetraconazolo e Procloraz: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BREK duo è un fungicida endoterapico per la difesa dell'apparato aereo dei cereali. Combatte le malattie che colpiscono l'apparato fogliare e la spiga grazie all'associazione dei due principi attivi a differente meccanismo d'azione e spettro di attività; questo gli conferisce una grande elasticità d'impiego.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Frumento, Orzo
Il prodotto è indicato per il controllo dei seguenti patogeni:
Fusariosi, Oidio, Ruggini, Septorie, Elmintosporiosi, Rincosporiosi.

Dose d'impiego: 1.96 l/ha.
Nei trattamenti specifici contro le Fusariosi della spiga intervenire nella fase di inzio fioritura con il 10-15% delle antere fuoriuscite.
Per prevenire l'insorgenza di resistenza è ammesso un solo trattamento all'anno

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI entro la fine della fioritura di frumento ed orzo
ATTENZIONE
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
AGITARE PRIMA DELL'USO
Distributo da: Du Pont De Nemours Italiana Srl, Via Pontaccio 10, Milano tel 800378337

Etichetta autorizzata con D.D. del 3 1 MAG. 2017

EMERALD DUO

Fungicida endoterapico per la difesa di frumento e orzo
Formulazione liquida (EW)
Meccanismo azione codice FRAC: 03

Composizione:
- Tetraconazolo puro g. 3,9 (41 g/l)
- Procloraz puro g. 21,9 (230 g/l)
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

*Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica

ISAGRO S.p.A-Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)

Registrazione Ministero della Salute n° 12551 del 29.03.2005

Officina di produzione: Isagro S.p.A. – Adria Cavanella Po (Rovigo); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (Lo); Sti Solfotecnica italiana - Cotignola (Ra)

Taglie: 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 L
Partita n.: ....

ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo (H): H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Consigli di prudenza (P): P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308 + 313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.P393 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali

Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tetraconazolo 3,9% e Procloraz 21,9% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tetraconazolo 3,9% e Procloraz 21,9% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Tetraconazolo e Procloraz: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Emerald duo è un fungicida endoterapico per la difesa dell'apparato aereo dei cereali. Combatte le malattie che colpiscono l'apparato fogliare e la spiga grazie all'associazione dei due principi attivi a differente meccanismo d'azione e spettro di attività; questo gli conferisce una grande elasticità d'impiego.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Frumento, Orzo
Il prodotto è indicato per il controllo dei seguenti patogeni:
Fusariosi, Oidio, Ruggini, Septorie, Elmintosporiosi, Rincosporiosi.

Dose d'impiego: 1.96 l/ha.
Nei trattamenti specifici contro le Fusariosi della spiga intervenire nella fase di inzio fioritura con il 10-15% delle antere fuoriuscite.
Per prevenire l'insorgenza di resistenza è ammesso un solo trattamento all'anno

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI entro la fine della fioritura di frumento ed orzo

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
AGITARE PRIMA DELL'USO

Etichetta autorizzata con D.D. del 31 MAG. 2017

Distributo da: EURO TSA S.r.l. – Via Marconi 13 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) – Tel. 0363/337452

BINAL PRO

Fungicida endoterapico per la difesa di frumento e orzo
Formulazione liquida (EW)
Meccanismo azione codice FRAC: 03

Composizione:
- Tetraconazolo puro g. 3,9 (41 g/l)
- Procloraz puro g. 21,9 (230 g/l)
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

*Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica

ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8797 del 06.03.1996

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (Lo); ISAGRO S.p.A. - Aprilia (Latina), Isagro Spa-Adria Cavanella Po;Sti Solfotecnica Italiana Cotignola (Ra)

Taglie: 0,5 - 1 - 5 - 10 L
Partita n.: ....

Distribuito da: GOWAN Italia S.p.a. via Morgagni, n. 68, 48018 Faenza (Ra), Tel. 0546.62991

ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo (H): H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Consigli di prudenza (P): P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308 + 313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.P393 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel caso di impieghi alla'perto le quantità non possono superare 450 g/ha prochoraz per ogni applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tetraconazolo 3,9% e Procloraz 21,9% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Tetraconazolo e Procloraz: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BINAL PRO è un fungicida endoterapico per la difesa dell'apparato aereo dei cereali. Combatte le malattie che colpiscono l'apparato fogliare e la spiga grazie all'associazione dei due principi attivi a differente meccanismo d'azione e spettro di attività; questo gli conferisce una grande elasticità d'impiego.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Frumento, Orzo
Il prodotto è indicato per il controllo dei seguenti patogeni:
Fusariosi, Oidio, Ruggini, Septorie, Elmintosporiosi, Rincosporiosi.

Dose d'impiego: 1.96 l/ha.
Nei trattamenti specifici contro le Fusariosi della spiga intervenire nella fase di inzio fioritura con il 10-15% delle antere fuoriuscite.
Per prevenire l'insorgenza di resistenza è ammesso un solo trattamento all'anno

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI entro la fine della fioritura di frumento ed orzo

ATTENZIONE
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
AGITARE PRIMA DELL'USO

autorizzata con D.D. del 31 MAG. 2017

17A05765

DECRETO 19 giugno 2017.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari «Carnival Rio» (ex «Carnival» reg. n. 9634), «Fugran» (reg. n. 11338), «Garak» (13283), «Perlax» (14011), «Bros» (14377), «Prado» (12850), contenenti la sostanza attiva prochloraz sulla base del dossier MCW-7876 di allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, di approvazione della sostanza attiva prochloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 2012 con i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva prochloraz sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva prochloraz che prevede solo gli impieghi come fungicida e nel caso di impieghi in pieno campo, le quantità di sostanza attiva non può superare 450 g/ha per ogni applicazione;

Visti i decreti di registrazione e successivi decreti di modifica relativi rispettivamente al rilascio dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari «Carnival» (ora denominato «Carnival Rio» reg. n. 9634), «Fugran» (reg. n. 11338), «Garak» (13283), «Perlax» (14011), «Bros» (14377), «Prado» (12850), contenenti la sostanza attiva prochloraz a nome dell'impresa Adama Makhteshim Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Adama Italia S.r.l., con sede legale in via Zanica n. 19 - Grassobbio 24050 (Bergamo);
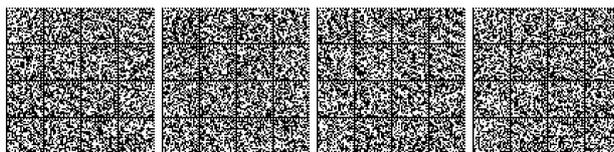
Vista l'istanza presentata in data 31 dicembre 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 14 gennaio 2014 dall'impresa medesima diretta ad ottenere la ri-registrazione dei suddetti prodotti fitosanitari secondo i principi uniformi, sulla base del dossier MCW-7876, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva prochloraz;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo MCW-7876, svolta dall'Azienda ospedaliera Luigi Sacco - Polo universitario/Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS, al fine della ri-registrazione dei prodotti fitosanitari sopra riportati, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Vista la nota dell'ufficio in data 30 marzo 2016 e successive note, con le quali è stata chiarita la problematica legata alla classificazione dei suddetti prodotti fitosanitari da parte dell'Istituto superiore di sanità e richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* e la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi, come richiesto dall'Istituto valutatore da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 6 aprile 2017 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11 aprile 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio e contestualmente ha richiesto il cambio di nome per il prodotto «Carnival» in «Carnival Rio» (reg. n. 9634), e la modifica degli stabilimenti di produzione per i vari prodotti fitosanitari;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari «Carnival Rio» (reg. n. 9634), «Fugran» (reg. n. 11338), «Garak» (13283), «Perlax» (14011), «Bros» (14377), «Prado» (12850), alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz, dei prodotti fitosanitari CARNIVAL RIO (reg. n. 9634), FUGRAN (reg. n. 11338), GARAK (13283), PERLAX (14011), BROS (14377), PRADO (12850), dell'impresa Adama Makhteshim Ltd, rappresentata in Italia dall'impresa Adama Italia S.r.l., con sede legale in via Zanica n. 19 - Grassobbio 24050 (Bergamo), con la nuova composizione e alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È autorizzato sia il cambio del nome del prodotto fitosanitario «Carnival» in «Carnival Rio» (reg. n. 9634) che le modifiche degli stabilimenti di produzione di tutti i prodotti fitosanitari le cui etichette sono allegate al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta, altresì, alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'Istituto valutatore entro 12 mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi e munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

CARNIVAL RIO

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

CARNIVAL RIO

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9634 del 14.05.1998

COMPOSIZIONE
Procloraz puro 39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG); CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
AGRIBIO CHEMICALS SRL – Frescada di Preganziol (TV)
Contenuto mL 100-250-500; L1-5-10-15-20-25-50 Partita N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha per ogni applicazione.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Informazioni per il medico:
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: Il prodotto si caratterizza per un ampio spettro d'azione nei confronti dei principali patogeni di cereali. Agisce per via preventiva e curativa con azione di contatto e translaminare ma non sistemica.

Epoca d'impiego, dosi e modalità d'impiego:

FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, AVENA, SEGALE E TRITICALE

Impiegare il prodotto contro funghi responsabili del mal del piede e delle malattie delle foglie e della spiga (*Fusarium* spp., *Cercosporella* spp., *Oidio, Septoria* spp., *Rhynchosporium* spp., *Helminthosporium* spp.). Per **Frumento tenero e duro,** impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata e la piena fioritura. Effettuare un solo trattamento l'anno. Per **Orzo, segale, Avena e Triticale,** impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata ed inizio spigatura. Effettuare un solo trattamento l'anno.
Impiegare un volume d'acqua compreso tra 200 e 600 l/ha.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

19 GIU. 2017

CARNIVAL RIO

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

CARNIVAL RIO

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9634 del 14.05.1998

COMPOSIZIONE
Procloraz puro 39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ATTENZIONE

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG); CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
AGRIBIO CHEMICALS SRL – Frescada di Preganziol (TV)
Contenuto mL 100 Partita N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
19 GIU. 2017

FUGRAN

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

FUGRAN

Registrazione del Ministero della Sanità n° 11338 del 22.05.2002

COMPOSIZIONE

Procloraz puro	39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele; CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)

Contenuto 200-250-500 ml; 1-5-10-15-20-25-50 l Partita N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha per ogni applicazione.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Informazioni per il medico:
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: Il prodotto si caratterizza per un ampio spettro d'azione nei confronti dei principali patogeni di cereali. Agisce per via preventiva e curativa con azione di contatto e translaminare ma non sistemica.

Epoca d'impiego, dosi e modalità d'impiego:

FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, AVENA, SEGALE E TRITICALE

Impiegare il prodotto contro funghi responsabili del mal del piede e delle malattie delle foglie e della spiga (*Fusarium* spp., *Cercosporella* spp., *Oidio, Septoria* spp., *Rhynchosporium* spp., *Helminthosporium* spp.). Per **Frumento tenero e duro**, impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata e la piena fioritura. Effettuare un solo trattamento l'anno. Per **Orzo, segale, Avena e Triticale**, impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata ed inizio spigatura. Effettuare un solo trattamento l'anno.
Impiegare un volume d'acqua compreso tra 200 e 600 l/ha.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
19 GIU. 2017

GARAK

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

GARAK

Registrazione del Ministero della Sanità n° 13283 del 16.10.2006

COMPOSIZIONE

Procloraz puro	39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele; CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
CHEMIA SPA - DOSSO – FE

Contenuto 100-250-500 ml; 1-5-10-15-20-25-50 l Partita N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha per ogni applicazione.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Informazioni per il medico:

Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: Il prodotto si caratterizza per un ampio spettro d'azione nei confronti dei principali patogeni di cereali. Agisce per via preventiva e curativa con azione di contatto e translaminare ma non sistemica.

Epoca d'impiego, dosi e modalità d'impiego:

FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, AVENA, SEGALE E TRITICALE

Impiegare il prodotto contro funghi responsabili del mal del piede e delle malattie delle foglie e della spiga (*Fusarium* spp., *Cercosporella* spp., *Oidio, Septoria* spp., *Rhynchosporium* spp., *Helminthosporium* spp.). Per **Frumento tenero e duro,** impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata e la piena fioritura. Effettuare un solo trattamento l'anno. Per **Orzo, segale, Avena e Triticale**, impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata ed inizio spigatura. Effettuare un solo trattamento l'anno.
Impiegare un volume d'acqua compreso tra 200 e 600 l/ha.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
19 GIU. 2017

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
19 GIU. 2017

GARAK

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

GARAK

Registrazione del Ministero della Sanità n° 13283 del 16.10.2006

COMPOSIZIONE
Procloraz puro 39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele; CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
CHEMIA SPA - DOSSO – FE

Contenuto 100 ml Partita N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PERLAX

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

PERLAX

Registrazione del Ministero della Sanità n°14011 del 12.10.2007

COMPOSIZIONE
Procloraz puro 39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAM Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele; CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
Syngenta Italia S.p.A. – 20151 Milano (MI)
ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l. - Cento (FE)
Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5-10-15-20-25-50 l Partita N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha per ogni applicazione.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Informazioni per il medico:
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: Il prodotto si caratterizza per un ampio spettro d'azione nei confronti dei principali patogeni di cereali. Agisce per via preventiva e curativa con azione di contatto e translaminare ma non sistemica.

Epoca d'impiego, dosi e modalità d'impiego:

FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, AVENA, SEGALE E TRITICALE

Impiegare il prodotto contro funghi responsabili del mal del piede e delle malattie delle foglie e della spiga (*Fusarium* spp., *Cercosporella* spp., *Oidio, Septoria* spp., *Rhynchosporium* spp., *Helminthosporium* spp.). Per **Frumento tenero e duro,** impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata e la piena fioritura. Effettuare un solo trattamento l'anno. Per **Orzo, segale, Avena e Triticale,** impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata ed inizio spigatura. Effettuare un solo trattamento l'anno.
Impiegare un volume d'acqua compreso tra 200 e 600 l/ha.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

1 9 GIU. 2017

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

19 GIU. 2017

PERLAX

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

PERLAX

Registrazione del Ministero della Sanità n°14011 del 12.10.2007

COMPOSIZIONE
Procloraz puro 39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAM Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele; CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
Syngenta Italia S.p.A. – 20151 Milano (MI)
ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l. - Cento (FE)

Contenuto: 100 ml Partita N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

BROS

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC) FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI

Modalità di azione FRAC 3

BROS

Registrazione del Ministero della Sanità n° 14377 del 16.10.2008

COMPOSIZIONE

Procloraz puro	39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele; CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l. – Bergamo (BG)
Contenuto: 100-250-500 ml ; 1-5-10-15-20-25-50 l Partita N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha per ogni applicazione.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Informazioni per il medico:
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: Il prodotto si caratterizza per un ampio spettro d'azione nei confronti dei principali patogeni di cereali. Agisce per via preventiva e curativa con azione di contatto e translaminare ma non sistemica.

Epoca d'impiego, dosi e modalità d'impiego:

FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, AVENA, SEGALE E TRITICALE

Impiegare il prodotto contro funghi responsabili del mal del piede e delle malattie delle foglie e della spiga (*Fusarium* spp., *Cercosporella* spp., *Oidio, Septoria* spp., *Rhynchosporium* spp., *Helminthosporium* spp.). Per **Frumento tenero e duro**, impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata e la piena fioritura. Effettuare un solo trattamento l'anno. Per **Orzo, segale, Avena e Triticale**, impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata ed inizio spigatura. Effettuare un solo trattamento l'anno.
Impiegare un volume d'acqua compreso tra 200 e 600 l/ha.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
19 GIU. 2017

BROS

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

BROS

Registrazione del Ministero della Sanità n° 14377 del 16.10.2008

COMPOSIZIONE
Procloraz puro 39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410-molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva – Israele; CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l. – Bergamo (BG)
Contenuto: 100 ml Partita N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

19 GIU. 2017

PRADO

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

PRADO

Registrazione del Ministero della Sanità n° 12850 del 09.11.2005

COMPOSIZIONE

Procloraz puro	39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione/confezionamento:
ADAMA Makhteshim Ltd - 84100 BEER SHEVA – ISRAELE
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI); CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
GREEN RAVENNA S.r.l.- Ravenna (RA)
Contenuto: 100-200-250-500 ml; L 1-5-10—15-20-25-50 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha per ogni applicazione.
Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Informazioni per il medico:
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: Il prodotto si caratterizza per un ampio spettro d'azione nei confronti dei principali patogeni di cereali. Agisce per via preventiva e curativa con azione di contatto e translaminare ma non sistemica.

Epoca d'impiego, dosi e modalità d'impiego:

FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, AVENA, SEGALE E TRITICALE

Impiegare il prodotto contro funghi responsabili del mal del piede e delle malattie delle foglie e della spiga (*Fusarium* spp., *Cercosporella* spp., *Oidio, Septoria* spp., *Rhynchosporium* spp., *Helminthosporium* spp.). Per **Frumento tenero e duro,** impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata e la piena fioritura. Effettuare un solo trattamento l'anno. Per **Orzo, segale, Avena e Triticale,** impiegare **1 l/ha** intervenendo tra inizio levata ed inizio spigatura. Effettuare un solo trattamento l'anno.
Impiegare un volume d'acqua compreso tra 200 e 600 l/ha.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
19 GIU. 2017

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

1 9 GIU. 2017

PRADO

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

PRADO

Registrazione del Ministero della Sanità n° 12850 del 09.11.2005

COMPOSIZIONE
Procloraz puro 39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione/confezionamento:
ADAMA Makhteshim Ltd - 84100 BEER SHEVA – ISRAELE
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI); CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria; SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
GREEN RAVENNA S.r.l.- Ravenna (RA)
Contenuto: 100 ml Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

17A05763

DECRETO 19 giugno 2017.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari «Fungold» (reg. n. 10227) e «Sponix Flow» (reg. n. 13671), contenenti la sostanza attiva prochloraz sulla base del dossier MCW-9101 di allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 2012 con il quale i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva prochloraz sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva prochloraz che prevede solo gli impieghi come fungicida e nel caso di impieghi in pieno campo, le quantità di sostanza attiva non può superare 450 g/ha per ogni applicazione;

Visto i decreti di registrazione e successivi decreti di modifica relativi rispettivamente al rilascio dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari «Fungold» (reg. n. 10227) e «Sponix Flow» (reg. n. 13671), contenenti la sostanza attiva prochloraz a nome dell'impresa Adama
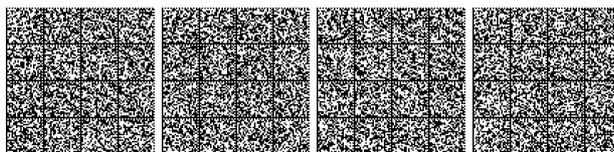
Makhteshim Ltd, PO BOX 60 - 84100 Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia da Adama Italia S.r.l., via Zanica n. 19 - 24050 Grassobbio (Bergamo);

Vista l'istanza presentata in data 31 dicembre 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 14 gennaio 2014 dall'impresa medesima diretta ad ottenere la ri-registrazione dei suddetti prodotti fitosanitari secondo i principi uniformi, sulla base del dossier MCW-9101, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva prochloraz;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo MCW-9101, svolta dall'Azienda ospedaliera Luigi Sacco-Polo universitario/Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS, al fine della ri-registrazione dei prodotti fitosanitari sopra riportati, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'ufficio in data 30 marzo 2016 e successive note con la quale è stata chiarita, la problematica legata alla classificazione dei suddetti prodotti fitosanitari, da parte dell'Istituto superiore di sanità e richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* e la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi, come richiesto dall'Istituto valutatore da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 6 aprile 2016 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 10 aprile 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio e contestualmente ha richiesto una modifica degli stabilimenti di produzione dei prodotti fitosanitari in questione;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari «Fungold» (reg. n. 10227) e «Sponix Flow» (reg. n. 13671), alle nuove condizioni di impiego;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz, dei prodotti fitosanitari FUNGOLD (reg. n. 10227) e SPONIX FLOW (reg. n. 13671), contenenti la sostanza attiva procloraz, dell'impresa Adama Makhteshim Ltd, PO BOX 60 - 84100 Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia da Adama Italia S.r.l., via Zanica n. 19 - 24050 Grassobbio (Bergamo); con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi, nonché con la modifica richiesta relativa agli stabilimenti di produzione.

La succitata impresa è tenuta, altresì, alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'Istituto valutatore entro 12 mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguata secondo i principi uniformi e munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

FUNGOLD

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida per il controllo delle malattie dei funghi coltivati, dei tappeti erbosi, di floreali ed ornamentali

Modalità di azione FRAC 3

FUNGOLD
Registrazione Ministero della Sanità n. 10227 del 20.12.1999

Composizione
Procloraz puro 37,7 g (=450 g/l e corrispondente a 531 g/L da complesso Prochloraz-Zn)
Coformulanti q.b.a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene polydimetilsiloxani. Può provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
PO BOX 60 - 84100 BEER SHEVA - ISRAELE
Rappresentata da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA Makhteshim Ltd - 84100 Beer-Sheva – Israele
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S.Giovanni (BG)
Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5-10-15-20-25 l Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha per ogni applicazione.
Durante la manipolazione del concentrato indossare guanti protettivi e mantenerli durante l'applicazione in caso di impieghi all'aperto. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.
non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
FUNGOLD è un fungicida caratterizzato da un vasto spettro d'azione che manifesta un'attività di tipo preventivo, curativo ed eradicante. Agisce per contatto (azione preventiva) sugli organi di diffusione (spore) e di moltiplicazione e per penetrazione traslaminare (azione curativa) all'interno dei tessuti della pianta e dei funghi coltivati.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattamenti delle fungaie: il prodotto è efficace contro *Verticillium fungicola , Mycogene perniciosa, Cladobotryum dendroides, Trichoderma spp.*
Il prodotto è da impiegarsi esclusivamente in fungaia, sia in capannoni che in grotta. Il trattamento può essere effettuato su tutti generi e le specie di funghi coltivati – sia varietà semplici che ibridi – entro 7 giorni dalla copertura del composto o prima della comparsa dei corpi fruttiferi.
Dosi: 3 ml/m² di prodotto formulato; i risultati migliori si ottengono facendo coincidere il trattamento con l'irrigazione. E' opportuno operare a bassa pressione apportando 1-2 litri di acqua/m².
È consentito un solo trattamento per ciclo.

Trattamenti dei tappeti erbosi e dei campi da golf: Contro Marciume rosa (*Microdochium nivale, Fusarium spp.*): trattare preventivamente nel periodo invernale alla dose di 1 l/ha;
Contro Dollar spot (*Sclerotinia homeocarpa*): applicare il prodotto durante i periodi caldo-umidi in via preventiva e alla comparsa delle prime macchie alla dose di 1 l/ha.
Contro Elmintosporiosi (*Helmintosporium* spp.): intervenire in primavera e in autunno o alla comparsa dei primi sintomi alla dose di 1 l/ha.
Contro Antracnosi (*Colletotrichum graminicola*): trattare alla comparsa dei sintomi alla dose di 1 l/ha.
È consentito un solo trattamento per anno.
Floreali (garofano, rose, *Euphorbia pulcherrima* e bulbose) ed ornamentali (PIENO CAMPO E SERRA): contro un'ampia gamma di funghi patogeni, quali *Alternaria* spp., *Botrytis* spp., *Colletotrichum* spp., *Diplocarpon rosae* (Macchia nera), *Fusarium* spp., *Penicillum* spp.,. *Septoria spp., Cercosporella* spp., *Helminthosporium* spp. *Rhynchosporium* spp., *Sphaerotheca pannosa (Oidio), Stromatinia gladioli, Thielaviopsis basicola.*
Impiegare il prodotto per trattamenti fogliari alla dose di 75-100 ml/hl di acqua senza superare la dose di 1 l/ha o per immersione delle talee e dei bulbi (**gladiolo, tulipano, ixia, ecc.**), alla dose di 0,2 l/hl di acqua.
Il prodotto può essere impiegato per trattamenti per immersione di vasi e plateaux alla dose di 10 ml/l.
Data la numerosità delle specie e degli ibridi appartenenti alle essenze floreali ed ornamentali e la diversa sensibilità delle medesime, il prodotto può essere utilizzato solo a seguito di saggi preliminari per confermarne la selettività.
È consentito un solo trattamento per ciclo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

1 9 GIU. 2017

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

FUNGOLD

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida per il controllo delle malattie dei funghi coltivati, dei tappeti erbosi, di floreali ed ornamentali

Modalità di azione FRAC 3

FUNGOLD
Registrazione Ministero della Sanità n. 10227 del 20.12.1999

Composizione
Procloraz puro 37,7 g (=450 g/l e corrispondente a 531 g/L da complesso Prochloraz-Zn)
Coformulanti q.b.a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene polydimetilsiloxani. Può provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
PO BOX 60 - 84100 BEER SHEVA - ISRAELE
Rappresentata da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA Makhteshim Ltd - 84100 Beer-Sheva – Israele
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S.Giovanni (BG)
Contenuto: 100 ml Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

19 GIU. 2017
"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

SPONIX FLOW

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida per il controllo delle malattie dei funghi coltivati, dei tappeti erbosi, di floreali ed ornamentali

Modalità di azione FRAC 3

SPONIX FLOW
Registrazione Ministero della Sanità n. 13671 del 16.03.2007

Composizione
Procloraz puro 37,7 g (=450 g/l e corrispondente a 531 g/L da complesso Prochloraz-Zn)
Coformulanti q.b.a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene polydimetilsiloxani. Può provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
PO BOX 60 - 84100 BEER SHEVA - ISRAELE
Rappresentata da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA Makhteshim LTD - 84100 Beer-Sheva – Israele
Kollant Srl - Vigonovo (VE)

Distribuito da:
Chemicals Bra' S.r.l. – Verona
Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5-10-15-20-25 l Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha per ogni applicazione.
Durante la manipolazione del concentrato indossare guanti protettivi e mantenerli durante l'applicazione in caso di impieghi all'aperto. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.
non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
SPONIX FLOW è un fungicida caratterizzato da un vasto spettro d'azione che manifesta un'attività di tipo preventivo, curativo ed eradicante. Agisce per contatto (azione preventiva) sugli organi di diffusione (spore) e di moltiplicazione e per penetrazione traslaminare (azione curativa) all'interno dei tessuti della pianta e dei funghi coltivati.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattamenti delle fungaie: il prodotto è efficace contro *Verticillium fungicola*, *Mycogene perniciosa*, *Cladobotryum dendroides*, *Trichoderma spp.*
Il prodotto è da impiegarsi esclusivamente in fungaia, sia in capannoni che in grotta. Il trattamento può essere effettuato su tutti generi e le specie di funghi coltivati – sia varietà semplici che ibridi – entro 7 giorni dalla copertura del composto o prima della comparsa dei corpi fruttiferi.
Dosi: 3 ml/m^2 di prodotto formulato; i risultati migliori si ottengono facendo coincidere il trattamento con l'irrigazione. E' opportuno operare a bassa pressione apportando 1-2 litri di acqua/m^2.
È consentito un solo trattamento per ciclo.

Trattamenti dei tappeti erbosi e dei campi da golf: Contro Marciume rosa (*Microdochium nivale*, *Fusarium spp.*): trattare preventivamente nel periodo invernale alla dose di 1 l/ha;
Contro Dollar spot (*Sclerotinia homeocarpa*): applicare il prodotto durante i periodi caldo-umidi in via preventiva e alla comparsa delle prime macchie alla dose di 1 l/ha.
Contro Elmintosporiosi (*Helmintosporium* spp.): intervenire in primavera e in autunno o alla comparsa dei primi sintomi alla dose di 1 l/ha.
Contro Antracnosi (*Colletotrichum graminicola*): trattare alla comparsa dei sintomi alla dose di 1 l/ha.
È consentito un solo trattamento per anno.
Floreali (garofano, rose, *Euphorbia pulcherrima* e bulbose) ed ornamentali (PIENO CAMPO E SERRA): contro un'ampia gamma di funghi patogeni, quali *Alternaria* spp., *Botrytis* spp., *Colletotrichum* spp., *Diplocarpon rosae* (Macchia nera), *Fusarium* spp., *Penicillum* spp.,. *Septoria spp.*, *Cercosporella* spp., *Helminthosporium* spp. *Rhynchosporium* spp., *Sphaerotheca pannosa (Oidio)*, *Stromatinia gladioli*, *Thielaviopsis basicola*. Impiegare il prodotto per trattamenti fogliari alla dose di 75-100 ml/hl di acqua senza superare la dose di 1 l/ha o per immersione delle talee e dei bulbi (**gladiolo, tulipano, ixia, ecc.**), alla dose di 0,2 l/hl di acqua.
Il prodotto può essere impiegato per trattamenti per immersione di vasi e plateaux alla dose di 10 ml/l.
Data la numerosità delle specie e degli ibridi appartenenti alle essenze floreali ed ornamentali e la diversa sensibilità delle medesime, il prodotto può essere utilizzato solo a seguito di saggi preliminari per confermarne la selettività.
È consentito un solo trattamento per ciclo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

19 GIU. 2017

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

19 GIU. 2017

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

SPONIX FLOW

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida per il controllo delle malattie dei funghi coltivati, dei tappeti erbosi, di floreali ed ornamentali

Modalità di azione FRAC 3

SPONIX FLOW
Registrazione Ministero della Sanità n. 13671 del 16.03.2007

ATTENZIONE

Composizione
Procloraz puro 37,7 g (=450 g/l e corrispondente a 531 g/L da complesso Prochloraz-Zn)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene polydimetilsiloxani. Può provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
PO BOX 60 - 84100 BEER SHEVA - ISRAELE
Rappresentata da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA Makhteshim LTD - 84100 Beer-Sheva – Israele
Kollant Srl - Vigonovo (VE)

Distribuito da:
Chemicals Bra' S.r.l. – Verona
Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5-10-15-20-25 l Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

17A05764

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2017.

Modifica al decreto 16 dicembre 2014 con il quale al laboratorio «Labcam S.r.l.», in Albenga, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 15 del 20 gennaio 2015 con il quale al laboratorio Labcam S.r.l., ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 1° agosto 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 aprile 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 dicembre 2014.

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 16 dicembre 2014 per le quali il laboratorio Labcam S.r.l., ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità ((0,1 ÷ 4 % di ac. oleico))	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Numero di perossidi (2 ÷ 24 % meq O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 + Reg. CE 640/2008 + Reg. UE 1833/2015 allegato V
Cere e Metil ed Etil esteri degli acidi grassi (Alchil esteri) (Cere 27-350 mg/Kg, Alchil esteri 7 - 130 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/91 allegato XX + Reg. UE n. 61/2011 allegato II

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Labcam S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05742

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 luglio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Aureliana», in Castel Goffredo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze, in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 13 gennaio 2017 n. 17/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Aureliana» con sede in Castel Goffredo (MN) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Riccardo Allievi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 gennaio 2017 prot. n. 27397 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mauro Severi, nato a Suzzara (MN) il 17 luglio 1964 (Codice fiscale SVRMRA64L17L020N) e domiciliato in Castel D'Ario (MN), via Boldrini, n. 22, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Aureliana» con sede in Castel Goffredo (MN) (Codice fiscale 02304560200) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale del 13 gennaio 2017 n. 17/SAA/2017 in sostituzione del dott. Riccardo Allievi, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento e possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05746

DECRETO 17 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sinerga Soc. coop. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperative «Sinerga Soc. coop. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, della quale si evince che l'ultimo bilancio depositato della cooperative, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2009, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, fronte di un attivo patrimoniale di € 382.176,00, si riscontra una massa debitoria di € 442.781,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 87.034,00;

Considerato the in data 6 marzo 2015 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante è tornata indietro con la dicitura «trasferito»;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta della citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito del bilanci dall'esercizio 2010 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e state estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito Internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sinerga Soc. coop. in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06375460968) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Pilla , nato a Santa Croce di Magliano (CB) il 19 maggio 1961 (Codice fiscale PLLVCN61E19I181Q), e domiciliato in Milano (MI) via Correggio, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05745

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Blue Società cooperativa», in Fiumicino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che e stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;
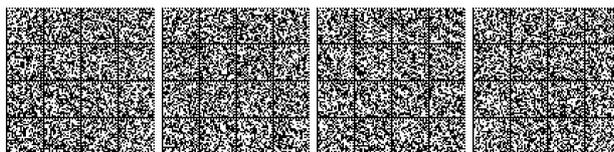
Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito interne del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Blue Società cooperativa» con sede in Fiumicino (RM) (codice fiscale 10963061006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Di Salvo nata a Roma il 17 giugno 1967 (codice fiscale DSLFNC67H57H501H), e ivi domiciliata in via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento e possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05744

DECRETO 18 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecoliving Società cooperativa sociale - Impresa sociale - Onlus», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Ecoliving Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale - Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 403.673,03, si riscontra una massa debitoria pari ad € 648.836,28 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 249.541,07;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in considerazione dell'impossibilità della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni come dimostrato dalla presenza di numerosi decreti ingiuntivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecoliving Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale - Onlus», con sede in Forlì (Forlì-Cesena) (codice fiscale 03933620407) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.
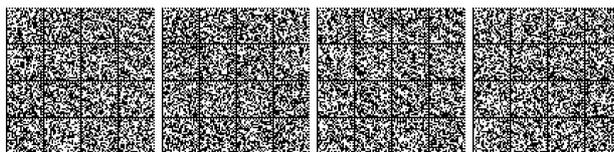
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Pietrogrande (C.F. PTR FNC 65R17 G224V), nato a Padova il 17 ottobre 1965, e domiciliato a Ferrara, in via De Pisis n. 43.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05748

DECRETO 18 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Leonardo Società cooperativa in liquidazione», in San Giuliano Milanese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Leonardo Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 224.902,00, si riscontra un massa debitoria di € 1.982.629,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.757.789,00;

Vista la nota dell'11 maggio 2017 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di debiti verso l'erario, l'Inps e l'Inail;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 29 maggio 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 8 giugno 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Leonardo Società Cooperativa in liquidazione», con sede in San Giuliano Milanese (Milano) (codice fiscale 04143090969) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano (C.F. PSNGNN64L-30D086E) nato a Cosenza il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano, via Pasquale Sottocorno n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05749

DECRETO 18 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Sempione Soc. coop. in liquidazione», in Arese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Coop. Sempione Soc. Coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.952.495,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.190.832,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 238.337,00;

Vista la nota dell'11 maggio 2017 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di debiti verso l'erario;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 29 maggio 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 7 giugno 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Sempione Soc. Coop. in liquidazione», con sede in Arese (Milano) (codice fiscale 10419240154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano, (C.F. PSNGNN64L-30D086E) nato a Cosenza il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano, via Pasquale Sottocorno n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05750

DECRETO 18 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cimabue Società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cimabue Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 311.809,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.828.806,00 ed un patrimonio netto negativo di € -3.517.060,00;

Vista la nota dell'11 maggio 2017 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di debiti verso l'erario, l'INPS e l'INAIL;
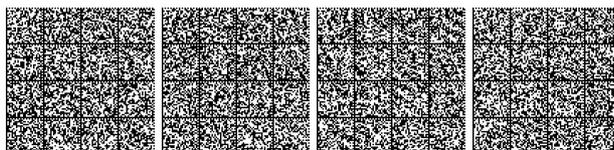
Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 29 maggio 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 6 giugno 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cimabue Società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 04851170961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano (C.F. PSNGNN64L30D086E) nato a Cosenza (CS) il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano (MI), via Pasquale Sottocorno n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo del Gabinetto
ORSINI

17A05752

DECRETO 18 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Allevamenti Sole Società cooperativa», in Savigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Allevamenti Sole Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.042.166,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.596.487,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.554.321,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Allevamenti Sole Società cooperativa», con sede in Savigliano (CN) (codice fiscale 00572020048) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario

liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, (codice fiscale CTTMTT62C30L447U) e domiciliato in Torino, via Carlo Alberto n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo del Gabinetto
ORSINI

17A05754

DECRETO 21 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Podere del Germano Reale Società cooperativa», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Podere del Germano Reale Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 956.993,31, si riscontra una massa debitoria pari ad € 1.305.063,19 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -348.069,88;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in considerazione dell'impossibilità della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni come dimostrato dalla presenza di numerosi decreti ingiuntivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Podere del Germano Reale Società cooperativa», con sede in Forlì (FC) (codice fiscale 03364410401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Luca Soffritti (C.F. SFF GLC 66L28 D548X), nato a Ferrara il 28 luglio 1966, ivi domiciliato in via Ugo Tognazzi n. 1/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo del Gabinetto
ORSINI

17A05753
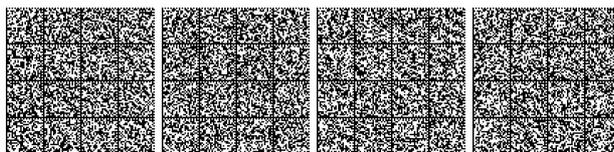
DECRETO 28 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Partenopea Parcheggi Società cooperativa a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Partenopea Parcheggi Società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 83.633,00, si riscontra una massa debitoria di € 84.842,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.209,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Partenopea Parcheggi Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale n. 04845721218) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Corrado Ravani, nato a Napoli il 25 luglio 1977 (codice fiscale. RVNCRD77L25F839X) e domiciliato in Arzano (Napoli), via Bari n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05747

DECRETO 28 luglio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.L.C. Servizi Lavorazione Carne - Società cooperativa - in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dell'ispezione straordinarie dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «S.L.C. Servizi Lavorazione Carni - Società Cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 2.224.109,42, si riscontra una massa debitoria pari ad € 2.456.246,47 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 911.297,27;

Vista l'istanza del legale rappresentante pervenuta in data 22 febbraio 2017, con la quale, nel rappresentare l'aggravarsi dello stato d'insolvenza da parte dell'ente e la sopraggiunta impossibilità di proseguire l'attività d'impresa, viene richiesta con urgenza l'adozione del provvedimento per l'ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comu-

nicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banda dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 245-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.L.C. Servizi Lavorazione Carni - Società Cooperativa - in liquidazione», con sede in Modena (codice fiscale 02836420360) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pietro Parisi, (codice fiscale PRS PTR 60R20 F839W), nato a Napoli il 20 ottobre 1960, domiciliato in Castelfranco Emilia (Modena), in corso Martiri n. 173.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05751

DECRETO 28 luglio 2017.

Nomina del commissario straordinario della società Artoni Trasporti S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 21 giugno 2017, depositato in data 29 giugno 2017, con il quale il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Artoni Trasporti S.pA.»;

Visto in particolare l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dell'organo commissariale nella procedura sopra citata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, avente ad oggetto il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista la propria direttiva emanata in data 28 luglio 2016, registrata dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2016 al n. 2201, disciplinante i procedimenti di nomina dei Commissari straordinari, dei Commissari giudiziali e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuto di nominare il dott. Franco Maurizio Lagro, scelto nell'ambito della rosa dei soggetti individuati dalla Commissione di esperti, nominata con decreto ministeriale in data 7 novembre 2016;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti minis-teriali di nomina dei Commissari straordinari;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal dott. Franco Maurizio Lagro ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Maurizio Lagro, nato a Torino, il 28 gennaio 1958, (codice fiscale LGRFNC58A28L219W) è nominato Commissario straordinario della società Artoni Trasporti S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura ed andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Reggio Emilia;

alla Camera di commercio di Reggio Emilia, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Emilia Romagna;

al Comune di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2017

Il ministro: CALENDA

17A05766

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 agosto 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 474).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della regione Lazio;

Considerato che il periodo di siccità che ha interessato il territorio regionale, a partire dall'autunno 2016, ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali, delle portate dei gruppi sorgentizi, e delle conseguenti riserve di acqua, provocando una grave emergenza idrica;

Tenuto conto, altresì, che la suddetta situazione di criticità ha reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del disagio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficiente, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile che per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per la stagione estiva in corso;

Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva determineranno un consistente aumento delle esigenze idropotabili in tutti i territori interessati;

Considerato che il perdurare della situazione di siccità e l'evoluzione della conseguente emergenza idrica può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Ravvisata, pertanto, la necessità, in ragione dell'intensità e dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di garantire l'espletamento dei necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di criticità;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Dispone:

Art. 1.

Nomina del Commissario delegato e Piano degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio della regione Lazio di cui in premessa, il Presidente della medesima Regione è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica nonché delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro dieci giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, e nel limite delle risorse
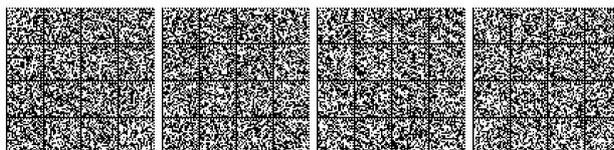
finanziarie di cui all'art. 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Il piano di cui al comma 3 contiene gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* e *b)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero:

a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione delle regione Lazio anche mediante l'utilizzo di autobotti;

b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque.

5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle relative stime di costo e del perseguimento delle finalità idropotabili.

6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, nel limite di euro 19.000.000,00.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Lazio è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Disposizioni finalizzate all'accelerazione dei procedimenti connessi all'espletamento degli interventi urgenti

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;
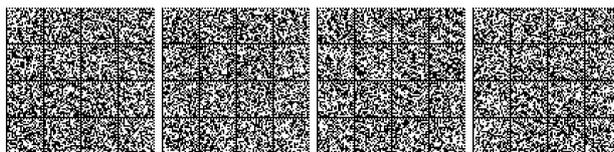
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 50 e 95;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i Soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 5.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2017

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

17A05851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 luglio 2017.

Attività di rimborso alle Regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Pradaxa». (Determina n. 1427/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre

2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 1° ottobre 2014, n. 1115/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2014, con l'indicazione del meccanismo P/V per il medicinale «Pradaxa»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 20 giugno 2017;

Determina:

Art. 1.

Compensazione ripiano eccedenza

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale PRADAXA, nel periodo 1º gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo, rispettivamente la prima entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione, la seconda entro i successivi novanta giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Payback 5% - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «Restituzione tramite payback degli importi dovuti in base all'applicazione del meccanismo P/V vigente sulla specialità medicinale «Pradaxa» - determinazione n. /2017;

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO 1
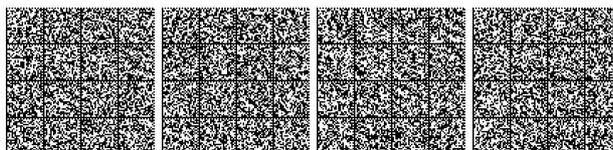
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Boehringer Ingelheim

Specialità medicinale: Pradaxa

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 607.244,30	€ 303.622,15
Valle d'Aosta	€ 17.447,81	€ 8.723,91
Lombardia	€ 1.113.933,53	€ 556.966,76
PA Bolzano	€ 3.280,15	€ 1.640,08
PA Trento	€ 63.291,51	€ 31.645,75
Veneto	€ 441.458,74	€ 220.729,37
Friuli VG	€ 170.245,17	€ 85.122,58
Liguria	€ 325.847,34	€ 162.923,67
Emilia R	€ 394.522,00	€ 197.261,00
Toscana	€ 547.628,29	€ 273.814,15
Umbria	€ 149.895	€ 74.947,39
Marche	€ 179.872	€ 89.936,15
Lazio	€ 859.889	€ 429.944,49
Abruzzo	€ 106.516	€ 53.257,78
Molise	€ 23.515	€ 11.757,65
Campania	€ 589.518	€ 294.758,91
Puglia	€ 667.365	€ 333.682,38
Basilicata	€ 58.009	€ 29.004,71
Calabria	€ 239.260	€ 119.630,09
Sicilia	€ 459.369	€ 229.684,27
Sardegna	€ 322.366	€ 161.182,82
Italia	€ 7.340.472,11	€ 3.670.236,06

17A05736

DETERMINA 31 luglio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Rolufta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1428/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1107/2017 del 7 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società GlaxoSmithKline Trading Services Limited ha chiesto la classificazione della confezione con A.I.C. n. 045321027/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 giugno 2017;
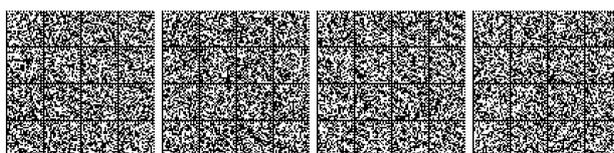
Vista la deliberazione n. 15 in data 20 luglio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROLUFTA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 55 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (ALU) - 1 inalatore x 30 dosi - A.I.C. n. 045321027/E (in base 10), 1C72U3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 30,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 50,35.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Rolufta» è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi nei pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rolufta» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05737

DETERMINA 31 luglio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1429/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società DOC Generici Srl ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PANTOPRAZOLO DOC;

Vista la domanda con la quale la società DOC Generici Srl ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043720034 e A.I.C. n. 043720059;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 giugno 2017;

Vista la deliberazione n. 15 del 20 luglio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTOPRAZOLO DOC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20 mg compressa gastroresistente» 28 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 043720034 (in base 10), 19Q7C2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.88;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.28;

nota AIFA: 1-48;

«40 mg compressa gastroresistente» 28 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 043720059 (in base 10), 19Q7CV (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7.18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13.47;

nota AIFA: 1-48.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo DOC» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 31 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05738
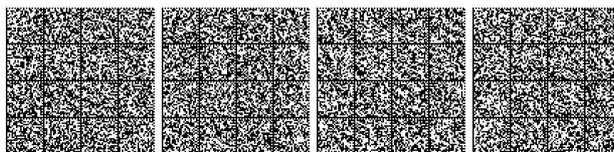
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 25 luglio 2017.

Indizione delle elezioni della componente elettiva.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 61, comma 3, e 69, comma 4, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106) Codice dell'Ordinamento Militare;

Considerato che l'attuale Consiglio scadrà alla data del 5 dicembre 2017;

Ritenuto che deve essere pertanto rinnovata la componente elettiva del Consiglio della Magistratura Militare;

Decreta:

1. Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare.

2. Le elezioni si svolgeranno in Roma presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta n. 2, in unica tornata nelle giornate di domenica 22 ottobre e successivo lunedì 23 ottobre 2017, dalle ore 9,00 alle ore 16,00.

Roma, 25 luglio 2017

Il Presidente: CANZIO

17A05579

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone Bruno Farmaceutici».

Estratto determina n. 1430/2017 del 31 luglio 2017

Medicinale: OSSICODONE BRUNO FARMACEUTICI.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici s.p.a. Dr. V. Bruno, via delle Ande n. 15 - 00144 Roma.

Confezioni:

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919013 (in base 10) 1BUU75 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919025 (in base 10) 1BUU7K (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919037 (in base 10) 1BUU7X (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919049 (in base 10) 1BUU89 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919052 (in base 10) 1BUU8D (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919064 (in base 10) 1BUU8S (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919076 (in base 10) 1BUU94 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919088 (in base 10) 1BUU9J (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919090 (in base 10) 1BUU9L (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919102 (in base 10) 1BUU9Y (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919114 (in base 10) 1BUUBB (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919126 (in base 10) 1BUUBQ (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919138 (in base 10) 1BUUC2 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919140 (in base 10) 1BUUC4 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919153 (in base 10) 1BUUCK (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919165 (in base 10) 1BUUCX (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919177 (in base 10) 1BUUD9 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919189 (in base 10) 1BUUDP (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919191 (in base 10) 1BUUDR (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919203 (in base 10) 1BUUF3 (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919215 (in base 10) 1BUUFH (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919227 (in base 10) 1BUUFV (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919239 (in base 10) 1BUUG7 (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919241 (in base 10) 1BUUG9 (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919254 (in base 10) 1BUUGQ (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919266 (in base 10) 1BUUH2 (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919278 (in base 10) 1BUUHG (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919280 (in base 10) 1BUUHJ (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919292 (in base 10) 1BUUHW (in base 32);

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919304 (in base 10) 1BUUJ8 (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919316 (in base 10) 1BUUJN (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919328 (in base 10) 1BUUK0 (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919330 (in base 10) 1BUUK2 (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919342 (in base 10) 1BUUKG (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919355 (in base 10) 1BUUKV (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919367 (in base 10) 1BUUL7 (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919379 (in base 10) 1BUULM (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919381 (in base 10) 1BUULP (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044919393 (in base 10) 1BUUM1 (in base 32);

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVD/AL - A.I.C. n. 044919405 (in base 10) 1BUUMF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 4 anni.

Composizione:

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 10 mg di ossicodone cloridrato, equivalenti a 8,97 mg di ossicodone;

«Ossicodone Bruno Farmaceutici», 20 mg compresse a rilascio prolungato:

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 20 mg di ossicodone cloridrato, equivalenti a 17,94 mg di ossicodone;

«Ossicodone Bruno Farmaceutici», 40 mg compresse a rilascio prolungato:

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 40 mg di ossicodone cloridrato, equivalenti a 35,87 mg di ossicodone;

«Ossicodone Bruno Farmaceutici», 80 mg compresse a rilascio prolungato:

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 80 mg di ossicodone cloridrato, equivalenti a 71,75 mg di ossicodone.

Principio attivo: ossicodone cloridrato.

Eccipienti:

nucleo della compressa:

Sfere di zucchero (saccarosio, amido di mais);

ipromellosa;

talco;

etilcellulosa;

idrossipropilcellulosa;

glicole propilenico;

carmellosa sodica;

cellulosa microcristallina;

magnesio stearato (Ph. Eur.);

silice colloidale anidra.

Rivestimento della compressa:

«Ossicodone Bruno Farmaceutici» 10 mg compresse a rilascio prolungato:

«Ossicodone Bruno Farmaceutici» Opadry® II White (composto da alcol polivinilico, talco, titanio diossido (E171), macrogol 3350).

«Ossicodone Bruno Farmaceutici» 20 mg compresse a rilascio prolungato:

«Ossicodone Bruno Farmaceutici» Opadry® II White (composto da alcol polivinilico, talco, titanio diossido (E171), macrogol 3350);

Opadry® II Yellow (composto da alcol polivinilico, talco, macrogol 3350, ferro ossido giallo (E172)).

«Ossicodone Bruno Farmaceutici» 40 mg compresse a rilascio prolungato:

«Ossicodone Bruno Farmaceutici» Opadry® II White (composto da alcol polivinilico, talco, titanio diossido (E171), macrogol 3350);

Opadry® II Red (composto da alcol polivinilico, talco, macrogol 3350, ferro ossido rosso (E172)).

«Ossicodone Bruno Farmaceutici» 80 mg compresse a rilascio prolungato:

«Ossicodone Bruno Farmaceutici» Opadry® II White (composto da alcol polivinilico, talco, titanio diossido (E171), macrogol 3350).

Produzione del principio attivo: ossicodone cloridrato:

Sanofi Chimie - Route D'Avignon, 30390 Aramon, Francia.

(Produzione del principio attivo (p.a.) per sintesi chimica, confezionamento primario e secondario del pubblica amministrazione, controllo qualità chimico/fisico, conservazione e/o distribuzione del p.a.).

Siegfried Ltd. 4800 Zofingen, Svizzera.

(Produzione del principio attivo (p.a.) per sintesi chimica, confezionamento primario e secondario del pubblica amministrazione, controllo qualità chimico/fisico, conservazione e/o distribuzione del p.a.).

Noramco Inc. 500 Swedes Landing Road - Wilmington, Delaware 19801 - 4417 Stati Uniti.

(Produzione del principio attivo (p.a.) per sintesi chimica, confezionamento primario e secondario del pubblica amministrazione, controllo qualità chimico/fisico, conservazione e/o distribuzione del p.a.).

Noramco Inc. 1440 Olympic Drive Athens, Georgia 30601 - 1645 Stati Uniti.

(Produzione del principio attivo (p.a.) per sintesi chimica, confezionamento primario e secondario del pubblica amministrazione, controllo qualità chimico/fisico, conservazione e/o distribuzione del p.a.)

Aesica Pharmaceuticals Limited - Windmill Industrial Estate, Shotton Lane, Carmlington, Northumberland NE23 3JL Regno Unito.

(Produzione del principio attivo (p.a.) per sintesi chimica, confezionamento primario e secondario del pubblica amministrazione, controllo qualità chimico/fisico, conservazione e/o distribuzione del p.a.).

Produzione del prodotto finito:

Pharbil Pharma GmbH, Reichberger Strasse, 43, 33605 Bielefeld, Germania (produzione del prodotto medicinale in bulk);

Pharbil Waltrop GmbH - Im Wirringen 25, 45731 Waltrop, Germania (confezionamento primario e secondario del prodotto finito);

Konapharma AG, Netzibodenstrasse 23d, 4133 Prattein, Svizzera (produzione del prodotto medicinale);

Konapharma AG - Im Wannenboden 16, 4133 Prattein, Svizzera (confezionamento primario e secondario).
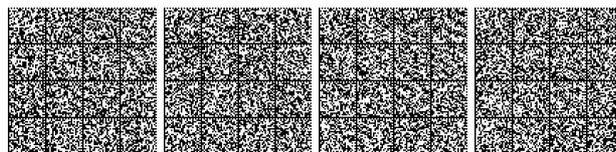
Rilascio dei lotti: Develco Pharma GmbH, Grienmatt 27, 79650 Schopfheim Germania.

Controllo dei lotti (con indicazione della tipologia di controllo):

Pharbil Pharma GmbH, Reichberger Strasse, 43 - 33605 Bielefeld, Germania (controllo qualità chimico/fisico);

Konapharma AG, Netzibodenstrasse 23d, 4133 Pratteln, Switzerland (controllo qualità chimico/fisico).

Indicazioni terapeutiche: dolore severo che può essere adeguatamente gestito solo con analgesici oppioidi.

«Ossicodone Bruno Farmaceutici» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossicodone Bruno Farmaceutici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05739

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Sigillata».

Estratto determina n. 1432/2017 del 31 luglio 2017

Medicinale: ETORICOXIB SIGILLATA.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited, Fourth Floor, 20 - Margaret Street, W1W8RS Londra, Gran Bretagna.

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044752018 (in base 10), 1BPR4L (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044752020 (in base 10), 1BPR4N (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044752032 (in base 10), 1BPR50 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044752044 (in base 10), 1BPR5D (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044752057 (in base 10), 1BPR5T (in base 32);

«120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044752069 (in base 10), 1BPR65 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene 30, 60, 90 o 120 mg di etoricoxib.

Principio attivo: etoricoxib.

Eccipienti:

nucleo: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, ipromellosa, magnesio stearato;

rivestimento delle compresse: ipromellosa, titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina (E1518).

Produzione del principio attivo: Glenmark Pharmaceuticals Limited, Plot No 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, Dist. Bharuch, Gujarat State, 393 002 India.

Produzione del prodotto finito:

produzione: Watson Pharma Private Limited, Plot # A3 to A6, Phase I-A, Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa 403722, India;

confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitza, Bulgaria;

Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate, 3000 Zejtun ZTN, Malta.

Indicazioni terapeutiche:

«Etoricoxib Sigillata» è indicato per il trattamento sintomatico negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in su dell'osteoartrite (OA), dell'artrite reumatoide (AR), della spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all'artrite gottosa acuta;

« Etoricoxib Sigillata» è indicato per il trattamento a breve termine negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in su del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.

La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della ciclo ossigenasi-2 (COX-2) deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Etoricoxib Sigillata» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05740

BANCA D'ITALIA

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi di Unionfidi Piemonte - Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (in breve Unionfidi S.C.), in Torino.

Con provvedimento del 24 luglio 2017, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 385/1993, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi di Unionfidi S.C., con sede in Torino.

17A05790

Revoca dell'autorizzazione di 2 Pay Istituto di Moneta Elettronica S.r.l., in Padova

Con provvedimento del 24 luglio 2017, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 385/1993, come richiamato dall'art. 114-*quinquies*.3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, la revoca dell'autorizzazione di 2 Pay Istituto di Moneta Elettronica S.r.l., con sede in Padova.

17A05791

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo alla disciplina per il trasferimento del personale dirigenziale non generale all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Si comunica che il 7 agosto 2017 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it alle voci:

Home/Documenti e norme/pubblicità legale;

Home/Amministrazione trasparente/Enti controllati/Enti pubblici vigilati/ANPAL;

è stato pubblicato il seguente provvedimento:

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finaze, del 28 giugno 2017 che disciplina il trasferimento di personale dirigenziale non generale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (pubblicità legale numero di repertorio 261/2017).

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

17A05741

Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per l'anno 2017.

Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 5 luglio 2017, è stata determinata la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per l'anno 2017. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione «pubblicità legale».

17A05792

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Cappero delle Isole Eolie»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Cappero delle Isole Eolie» come denominazione di origine protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione Cappero delle Isole Eolie DOP ed acquisito inoltre il parere della Regione Siciliana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV – Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
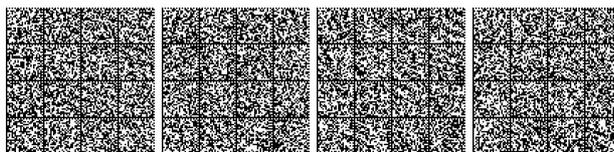
ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CAPPERO DELLE ISOLE EOLIE»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) «Cappero delle Isole Eolie» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (UE) n. 1151/2012 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La D.O.P. «Cappero delle Isole Eolie» designa i «capperi» intesi come boccioli fiorali e i «cucunci» intesi come frutti, delle specie botaniche Capparis spinosa (incluse delle varietà Capparis spinosa subsp. spinosa, Capparis spinosa subsp. inermis, Capparis spinosa subsp. inermis var. nocellara) e Capparis orientalis coltivati all'interno della zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Al momento dell'immissione al consumo i «capperi» e i «cucunci» della D.O.P. «Cappero delle Isole Eolie», devono rispondere alle caratteristiche di seguito indicate:

Struttura solida;

Forma sferica o leggermente appiattita con apice pronunciato;

Superficie glabra;

Colore verde tendente al senape con striature violacee;

Privi di sostanze estranee visibili;

Calibro non inferiore a 4 mm per i capperi;

Calibro non superiore a 20 mm per i cucunci;

Sapore: intenso e pungente;

Odore: aromatico, forte, caratteristico, senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei;

Resistenza alla manipolazione;

Contenuto in acido oleico non inferiore al 6%.

Al momento dell'immissione al consumo sono previste le seguenti modalità di confezionamento:

«al sale marino»;

«in salamoia».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Cappero delle Isole Eolie» è identificata dall'intero territorio amministrativo del Comune di Lipari comprendente le Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli, e dei comuni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni nell'Isola di Salina, in provincia di Messina.

Art. 4.

Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto è necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando, per ognuna, gli input e gli output. La tracciabilità del prodotto avviene attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei confezionatori, e di eventuali intermediari, nonché attraverso la denuncia annuale alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti da parte dei singoli produttori. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alle verifiche da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La coltivazione della D.O.P. «Cappero delle Isole Eolie» può essere effettuata sia in coltura specializzata che in coltura promiscua.

La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, prevede le seguenti fasi:

Preparazione del materiale vegetale da impiantare:

La propagazione delle piante di cappero, deve avvenire con la metodologia caratteristica dell'areale eoliano e cioè per talea al fine di tutelare il patrimonio genetico che nei secoli si è affrancato sul territorio.

Le talee devono provenire da piante-madri identificate che abbiano manifestato nella fase vegetativa e produttiva tutto il potenziale genetico caratteristico del territorio.

Trapianto:

Il trapianto deve essere effettuato a partire dal primo gennaio fino alla seconda decade di febbraio.

La densità di impianto non deve essere superiore a 1.600 piante/ha;

Potatura:

La potatura va effettuata nel periodo invernale lasciando un numero variabile di corti speroni; la produzione infatti si avvierà sui germogli dell'anno. Si può effettuare inoltre una potatura verde di sfoltimento che prevede l'eliminazione dei germogli meno vigorosi.

La forma di allevamento deve essere quella ad alberello o prostrata.

La raccolta:

La produzione annua cumulativa di capperi e/o cucunci non può essere superiore ai 90,00 q.li/ha nel caso di coltura specializzata e di 8 Kg per pianta nel caso di coltura promiscua.

La raccolta avviene in modo scalare e va effettuata esclusivamente a mano a partire dal mese di Aprile fino alla fine di Agosto. I boccioli fiorali (capperi) ed i frutti (cucunci) vengono raccolti al raggiungimento di un diametro minimo rispettivamente di 4 mm per i «capperi» e massimo di 20 mm per i «cucunci» e messi in un sacchetto chiamato in dialetto eoliano «a vurza».

Post-raccolta:

Tutti i trattamenti post raccolta, ivi compresi il condizionamento ed il confezionamento devono essere effettuati esclusivamente presso strutture ubicate nei territori dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare, osservando rigorosamente tempi, esperienze e tecniche consolidatesi nei secoli per impedire i processi degradativi che possono innescarsi dalla raccolta al confezionamento e quindi garantire e preservare la composizione e mantenere inalterate le proprietà nutrizionali ed organolettiche.

Il prodotto raccolto, sia capperi che cucunci, deve essere steso ad asciugare al fresco su teli. Entro le 24 ore dalla raccolta viene sottoposto ad una maturazione mediante trattamento con sale marino all'interno di appositi recipienti a norma di legge, idonei al contatto con gli alimenti, alternando uno strato di capperi e/o cucunci ad uno strato di sale marino grosso per favorire la fermentazione lattica in maniera tale da conferire le adeguate caratteristiche organolettiche, sviluppare l'aroma caratteristico e acquisire il particolare colore.

I capperi e/o cucunci così salati devono essere rimescolati quotidianamente per i primi otto giorni al termine dei quali viene sgrondata l'acqua di vegetazione ed aggiunto nuovo sale marino. Trascorso tale periodo, per ulteriori tre settimane, dovranno essere rimescolati almeno una volta a settimana sgrondandoli dalla eventuale acqua di fermentazione. Al termine di questa fase, raggiunta la idonea maturazione ed il giusto equilibrio gustativo, i capperi e/o cucunci, sono pronti per essere selezionati e successivamente confezionati al sale o in salamoia.

Per i cucunci, dopo la raccolta, la fase di maturazione può essere effettuata anche in salamoia.

Per il confezionamento al sale, ai capperi e/o cucunci, trattati come sopra descritto, viene aggiunta una ulteriore quantità di sale marino in modo da stabilizzarli e prolungarne la conservazione.

Vengono quindi rimescolati per formare una massa omogenea, inseriti in contenitori idonei, pesati, sigillati, etichettati ed avviati al consumo.

Per il confezionamento in salamoia, i capperi e/o cucunci, vengono inseriti in contenitori idonei, pesati e viene quindi aggiunta la salamoia, soluzione acquosa ottenuta dalla solubilizzazione di 25 kg di sale in 75 litri di acqua in modo da stabilizzarli e prolungarne la conservazione. I contenitori vengono quindi sigillati, etichettati ed avviati al consumo.
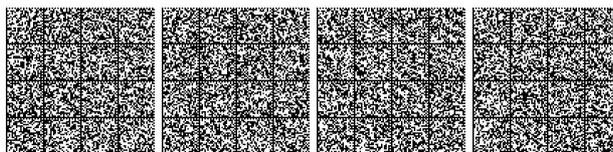
Art. 6.

Legame con la zona geografica

Le peculiarità del «Cappero delle Isole Eolie» sono il colore verde tendente al senape con striature violacee, il sapore intenso e pungente e la notevole stabilità ossidativa, l'odore aromatico forte e caratteristico e la resistenza alla manipolazione.

Tali peculiarità sono profondamente legate sia ai fattori pedoclimatici tipici dell'area geografica eoliana, che al fattore umano.

Dal punto di vista geologico, le Isole Eolie o l'arco eoliano, come spesso citato in geologia, sono un sistema di rilievi sottomarini di origine vulcanica (seamount) disposti secondo una struttura semi-anulare di circa 200 km di sviluppo, che si innalzano da fondali che variano da 1400 a più di 3000 metri, la cui genesi risale a oltre un milione di anni fa.

I fenomeni vulcanici che stanno alla base della formazione delle Isole Eolie, il microclima, e la loro morfologia hanno influenzato il suolo inteso come la porzione di terreno interessata dalle coltivazioni che è quella dove sono state più forti le interferenze e le modificazioni dovute a fattori climatici, vegetazionali e antropici.

I suoli di origine vulcanica, in conseguenza della loro genesi, sono particolarmente dotati di elementi in forma minerale, in particolare fosforo e potassio, fra i macro elementi, e ferro, magnesio, calcio, manganese e molibdeno, fra i micro-elementi che li rendono particolarmente fertili ed adatti alla coltivazione del cappero.

Il clima temperato dell'arcipelago (T° Medie aria: max: 30° in estate - min: 11° in inverno), oltre che alla latitudine e alla posizione geografica, risulta soggetto anche all'influenza del mare che svolge un'importante azione mitigatrice e determina due importanti fenomeni: la riduzione generale delle escursioni termiche e l'aumento del grado di umidità atmosferica. Tali caratteristiche assolvono un importante ruolo sotto il profilo ecologico, poiché danno luogo a un intenso fenomeno di «precipitazioni occulte» che apportano una fonte supplementare di acqua alla vegetazione, importante per la coltivazione del cappero.

Un quadro così complesso e unico sia per quanto riguarda la genesi e le caratteristiche dei suoli, che per la particolarità del clima microinsulare costituisce un mix di fattori irripetibili in altre zone influenzando e definendo in modo naturale le caratteristiche del prodotto.

A questo bisogna aggiungere il fattore umano quale fattore che ha influenzato la specificità del prodotto; l'isolamento geografico ha condizionato nei secoli la cultura e la tradizione agricola locale che si è declinata in perfetta autonomia dalle tradizioni e dalle pratiche colturali comunemente diffuse nel continente.

La mano dell'uomo ha infatti contribuito alla selezione delle cultivar di cappero uniche e tipiche della zona. La continua selezione delle piante e la costante riproduzione delle stesse per talea ha permesso di fissare i caratteri genetici qualitativi e quantitativi che oggi riscontriamo come peculiarità del Cappero delle Isole Eolie, come la particolare colorazione e la resistenza alla manipolazione. Il contenuto in acido oleico, presente nei «Capperi delle Isole Eolie» in misura non inferiore al 6% è correlato al sapore intenso e pungente e alla notevole stabilità ossidativa. Anche questo valore è strettamente connesso al profilo genetico delle cultivar autoctone eoliane (influenza varietale) oltre che alle peculiari condizioni pedoclimatiche. La varietà e la quantità di composti volatili caratteristici dei «Capperi delle Isole Eolie», sono legate, oltre che al profilo genetico delle cultivar autoctone e alle caratteristiche pedoclimatiche, anche al fattore umano nelle metodologie di raccolta, conservazione e lavorazione dei capperi.

Dal punto di vista storico le prime testimonianze sull'utilizzo del nome «Cappero delle Isole Eolie» risalgono ai tempi antichi e sono custodite nei documenti storici e bibliografici e nella corrispondenza commerciale già dall'inizio del 17esimo secolo.

L'uso consolidato del nome «Cappero delle Isole Eolie» è riscontrabile nei documenti commerciali e nel linguaggio comune.

Nei menù dei ristoranti presenti sia nelle isole Eolie che in tutti i luoghi d'Italia ove il cappero è apprezzato come ingrediente nelle diverse preparazioni, il nome «Cappero delle Isole Eolie» è associato sia dai semplici consumatori che dai cuochi e dai preparatori, alle sue particolari qualità.

Numerose sono anche le citazioni presenti nelle pubblicazioni, anche a carattere scientifico e amatoriale, che hanno come tema l'economia e la storia delle Isole Eolie.

I moderni mezzi di comunicazione via Web, di ricerca, social network, siti istituzionali e amatoriali e portali del Food utilizzano comunemente il nome «Cappero delle Isole Eolie»

I siti che si occupano di cucina, i social network, i FoodBlog, utilizzano anche essi comunemente il nome «Cappero delle Isole Eolie» all'interno dei loro contenuti.

Art. 7.

Controlli

L'accertamento sulle condizioni tecniche di idoneità, la consistenza delle coltivazioni e i relativi controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare previsti dall'art. 37 del Reg. UE n. 1151/12 saranno svolti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri», Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 Palermo tel.: 091/6565111, fax: 091/6563568 - www.izssicilia.it - email: serviziocertificazione.izssicilia@legalmail.it - pec: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Al momento dell'immissione al consumo i capperi e i cucunci D.O.P. «Cappero delle Isole Eolie», devono essere confezionati nelle seguenti modalità:

a) «al sale marino» in contenitori di varie capacità e materiali purché siano conformi alla normativa vigente.

b) «in salamoia» in contenitori di varie capacità e materiali purché siano conformi alla normativa vigente.

Sulle confezioni, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalle vigenti leggi, dovranno essere apposte obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

Logo della D.O.P. «Cappero delle Isole Eolie»;

Simbolo europeo «Denominazione di Origine Protetta»

Sede dello stabilimento di confezionamento.

È facoltativo inserire in etichetta:

Il nome dell'Isola di produzione;

Il nome del produttore.

È ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati.

Non è consentito utilizzare termini laudativi nella presentazione, pubblicità ed etichettatura.

È altresì vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

Il logo raffigura in maniera stilizzata un ramo di pianta del cappero con un fiore alla base ed i boccioli fiorali, attorno ad uno sfondo azzurro che rappresenta il mare su cui sono inserite le Isole dell'arcipelago delle Eolie il tutto sormontato dalla scritta «Cappero delle Isole Eolie DOP».

Il disegno nel suo insieme è inscritto in un cerchio con una banda superiore di colore verde scuro che diventa un tralcio su cui insiste alla base un fiore del cappero ed andando verso l'apice n. 8 foglie, n. 7 boccioli fiorali ed un germoglio.

Al di sotto di tale banda è inserita la dicitura «CAPPERO DELLE ISOLE EOLIE DOP» che percorre la parte superiore della circonferenza del cerchio. Il carattere tipografico per la suddetta dicitura è «Engravers MT».

Infine al centro del logo sono inserite le sette isole dell'arcipelago delle Isole Eolie su sfondo azzurro.

Dal punto di vista colorimetrico il logo è composto dai seguenti colori:

Sfondo del mare: C 85%, M 12%, Y 0%, K 26% - Pantone 7704 C;

Isole: C 0%, M 41%, Y 100%, K 0% - Pantone 1375 C;

Testo, dettagli delle foglie e dei boccioli fiorali: C 74%, M 44%, Y 100%, K 43% - Pantone 5743 C;

Sfondo del testo: C 14,12%, M 0%, Y 62%, K 0% - Pantone 587 C

Bordo esterno, ramo, foglie del cappero, boccioli fiorali, stelo del fiore e frutto: C 67%, M 14%, Y 100%, K 11% - Pantone 362 C;

Frutto e pistilli del fiore: C 50%, M 100%, Y 0%, K 0% - Pantone 513 C.

17A05743

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-194) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00